

# COMUNE DI DENICE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE. del CONSIGLIO COMUNALE N. 16/2020

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **21,00**, con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 05 del 01/04/2020 si è riunito il Consiglio comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione, per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

N.	Nome e Cognome	SI	NO
1.	Fabio Lazzarino	X	
2.	Massimiliano Cagno	X	
3.	Giuseppe Mastorchio	X	
4.	Gian Paolo Satragno	X	
5.	Maurizio Mozzone	X	
6.	Francesco Poggio	X	
7.	Caterina Anfuso		X
8.	Roberto Tavoni		X
9.	Nicola Cosma Papa	X	
10.	Luciana Albarelli	X	
11.	Annalisa Brusco	X	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Gian Franco Ferraris, il quale, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'O.d.g.;
- b) possano intervenire nella discussione in corso;
- c) scambiare i documenti;
- d) manifestare il voto;

attraverso la piattaforma telematica denominata ZOOM.

Il Sindaco, Dott. Fabio Lazzarino, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO E RICHIAMATO** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;

**DATO ATTO** che il Comune di Denice possiede quote nelle seguenti società partecipate:

• A.M.A.G. S.p.A. con n. 1 azioni del valore nominale di €. 5,00 pari ad una quota di 0,000006 del capitale sociale;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune può mantenere partecipazioni in società, solo alle seguenti condizioni:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RISCONTRATO** che le predette partecipazioni societarie, di rilevanza economica, sono strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, aventi per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale:

• A.M.A.G. S.p.A. per la captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile, smaltimento e depurazione delle acque di scarico;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che..." il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.";

**RILEVATO** inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida

preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.";

**DATO ATTO** che per la Corte dei Conti la presente ricognizione riguarda le partecipazioni indirette "solo se detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte di esso";

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

**VISTO** il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., non vi sono partecipazioni da alienare;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute:

• società A.M.A.G. SpA: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto sussistono ragioni di convenienza, di efficienza, di efficacia e di economicità all'erogazione dei predetti servizi da parte di queste società dal momento che sarebbe impossibile, per motivi giuridici, contabili ed organizzativi, operare attraverso una gestione diretta ovvero tramite azienda speciale o consorzio;

**DATO ATTO** che non si rendono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che le società predette non svolgono servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 03 del 30/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti. Provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del servizio patrimonio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 e 97, comma 4 b), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti espressi per appello nominale da n. 9 (nove) componenti, con le seguenti risultanze: 7 (sette) favorevoli; 2 (due) astenuti (Brusco e Papa); 0 (zero) contrari,

#### DELIBERA

- 1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. Di confermare, pertanto, alla luce delle motivazioni meglio enunciate in precedenza, le seguenti partecipazioni:
  - A.M.A.G. S.p.A. con n. 1 azioni del valore nominale di €. 5,00 pari ad una quota di 0,000006 del capitale sociale.
- 3. Di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
- 4. Di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 5. Di stabilire che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Il presente verbale viene così letto, confermato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello Statuto Comunale.

### Il Presidente

F.to: Dott. Fabio Lazzarino

### Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Gian Franco Ferraris

#### Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 04/12/2020.

Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Gian Franco Ferraris

D:-1.:-	<u>_•</u>	J: 17.	ecutività
Dichia	razione	a' Hi th' a	ecutivita

[X]	Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul sinformatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazio denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai se del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.			
[ ]	Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.			
Denice,		Il Segretario Comunale Dott. Gian Franco Ferraris		
La prese	nte copia è conforme all'originale, per gli usi con	sentiti dalla Legge.		
Denice,		Il Segretario Comunale Dott Gian Franco Ferraris		